

LE DIRETTIVE IORP

- Normativa IORP
- Motivazioni
- Mezzi patrimoniali (IORP I)
- IORP II

NORMATIVA IORP

IORP: Institution for Occupational Retirement Provision

EPAP: Enti Pensionistici Aziendali e Professionali

Direttiva IORP I (2003/41/CE) recepita con il D.Lgs. 252/2005
D. MEF 259/2012

Direttiva IORP II (2016/2341/CE) recepita con il D.Lgs. 147/2018

entrata in vigore il 1 gennaio 2019

V. D.Lgs. 252/2005 (e successive modifiche)

Disciplina delle forme pensionistiche complementari

[Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 \(covip.it\)](#)

MOTIVAZIONI

23.12.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/37

DIRETTIVE

DIRETTIVA (UE) 2016/2341 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2016

relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP)

Considerazioni:

- (2) Nel mercato interno gli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) dovrebbero avere la possibilità di operare in altri Stati membri, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione e sicurezza degli aderenti e dei beneficiari degli schemi pensionistici aziendali o professionali.
- (3) La presente direttiva mira a un'armonizzazione minima ... omissis
- (4) Per facilitare ulteriormente la mobilità dei lavoratori tra gli Stati membri, la presente direttiva mira a garantire una sana governance, l'informazione degli aderenti allo schema pensionistico, la trasparenza e la sicurezza delle pensioni aziendali o professionali.

Motivazioni

Considerazioni (continua):

- (5) Il modo in cui sono organizzati e regolamentati gli EPAP varia sensibilmente tra gli Stati membri. ... omissis ... Non è pertanto opportuno adottare un approccio unico indifferenziato per gli EPAP. ... omissis
- (6) La direttiva 2003/41/CE ha rappresentato una prima tappa legislativa verso la costituzione di un mercato interno degli enti pensionistici aziendali e professionali organizzato su scala dell'Unione. Un autentico mercato interno degli enti pensionistici aziendali o professionali è un elemento fondamentale per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro nell'Unione e per affrontare le sfide poste dall'invecchiamento della popolazione. Tale direttiva, che risale al 2003, non è stata modificata in modo sostanziale al fine di introdurre un moderno sistema di governance basato sul rischio anche per gli EPAP. Una regolamentazione e una supervisione adeguate a livello di Unione e nazionale restano importanti per la prestazione di pensioni aziendali o professionali sicure in tutti gli Stati membri.
- (7) Come principio generale, gli EPAP dovrebbero, se del caso, tener conto dell'obiettivo di garantire l'equilibrio intergenerazionale degli schemi pensionistici aziendali o professionali, mirando a un'equa ripartizione dei rischi e dei benefici tra le generazioni nelle prestazioni pensionistiche aziendali e professionali.
- (8) Sono necessarie misure appropriate per migliorare ulteriormente il risparmio destinato alle pensioni complementari private, così come gli schemi pensionistici aziendali o professionali. Si tratta di un aspetto importante in quanto i sistemi di sicurezza sociale sono sottoposti ad una pressione crescente, il che significa che si fa sempre più ricorso alle pensioni aziendali o professionali per integrare in futuro le prestazioni pensionistiche. Gli EPAP svolgono un ruolo importante nel finanziamento a lungo termine dell'economia dell'Unione e nell'erogazione di prestazioni pensionistiche sicure. ... omissis ... Occorre migliorare le pensioni aziendali e professionali, senza tuttavia mettere in discussione l'importanza fondamentale dei sistemi pensionistici della sicurezza sociale ai fini di una protezione sociale sicura, durevole ed efficace, che dovrebbe garantire un livello di vita decoroso durante la vecchiaia e che dovrebbe pertanto essere al centro dell'obiettivo del rafforzamento dei modelli sociali europei.

Motivazioni

Considerazioni (continua):

- (9) Alla luce dell'evoluzione demografica nell'Unione e della situazione relativa ai bilanci nazionali, le pensioni aziendali e professionali costituiscono una preziosa integrazione dei sistemi pensionistici della sicurezza sociale. Un sistema pensionistico sostenibile include una gamma di prodotti diversificata, una varietà di enti e prassi di vigilanza efficaci ed efficienti.
- (10) Gli Stati membri dovrebbero tutelare i lavoratori dalla povertà in età avanzata e promuovere sistemi pensionistici integrativi legati ai contratti di lavoro quale integrazione delle pensioni pubbliche.
- (11) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, la libertà d'impresa, il diritto alla proprietà, il diritto di contrattazione e di azione collettiva e il diritto a un livello elevato di protezione dei consumatori, garantendo, nello specifico, un maggiore livello di trasparenza degli schemi pensionistici nonché una pianificazione finanziaria e previdenziale informata e personalizzata e una semplificazione dell'attività transfrontaliera degli EPAP e il trasferimento degli schemi pensionistici. La presente direttiva deve essere applicata in conformità a tali diritti e principi.
- (16) Nonostante l'entrata in vigore della direttiva 2003/41/CE, l'attività transfrontaliera è stata limitata a causa dell'eterogeneità delle norme nazionali di diritto della sicurezza sociale e del lavoro. Oltre a ciò, permangono importanti barriere prudenziali che rendono più costosa per gli EPAP la gestione di schemi pensionistici su base transfrontaliera. Inoltre, è opportuno migliorare l'attuale livello minimo di protezione per gli aderenti e i beneficiari. Ciò assume un'importanza sempre maggiore dato che i rischi di longevità e di mercato sono sempre più sostenuti dagli aderenti e dai beneficiari piuttosto che dall'EPAP o dall'impresa promotrice. Inoltre, è auspicabile umentare l'attuale livello minimo di informazioni fornite agli aderenti e ai beneficiari.

Motivazioni

Considerazioni (continua):

- (17) Le disposizioni prudenziali previste dalla presente direttiva sono intese sia a garantire un elevato livello di sicurezza per tutti i futuri pensionati, attraverso la prescrizione di norme prudenziali rigorose, sia a favorire una gestione sana, prudente ed efficiente degli schemi pensionistici aziendali e professionali.
- (18) Gli EPAP dovrebbero essere pienamente distinti da qualsiasi impresa promotrice e dovrebbero operare secondo il principio di capitalizzazione allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche. Gli EPAP che operano per tale scopo esclusivo, dovrebbero avere la libera prestazione di servizi e la libertà di investimento, subordinata solo a requisiti prudenziali coordinati, indipendentemente dal fatto che tali EPAP siano considerati come entità giuridiche.
- (19) In base al principio di sussidiarietà gli Stati membri dovrebbero conservare tutte le loro competenze per quanto concerne l'organizzazione dei loro sistemi pensionistici, nonché la definizione del ruolo di ciascuno dei tre «pilastri» del sistema previdenziale nei singoli Stati membri. Nell'ambito del secondo pilastro, essi dovrebbero inoltre conservare tutte le loro competenze per quanto riguarda il ruolo e le funzioni dei vari enti che offrono prestazioni pensionistiche aziendali o professionali, quali i fondi pensione per settore di attività, i fondi pensione aziendali e le imprese di assicurazione sulla vita. La presente direttiva non intende mettere in discussione tale prerogativa degli Stati membri, bensì incoraggiare questi ultimi a costituire sistemi pensionistici aziendali o professionali adeguati, sicuri e sostenibili e ad agevolare le attività transfrontaliere.
- (21) Esistono divergenze nelle norme nazionali che disciplinano la partecipazione dei lavoratori autonomi agli EPAP ... omissis
... .

Considerazioni (continua):

- (25) Poiché gli EPAP mirano a garantire la sicurezza finanziaria durante il pensionamento, le prestazioni pensionistiche da loro erogate dovrebbero assumere la forma di pagamenti a carattere vitalizio, pagamenti a carattere temporaneo, «una tantum» o una loro combinazione.
- (26) È importante garantire che le persone anziane e i disabili non siano esposti al rischio di povertà e possano godere di un livello di vita decoroso. Una copertura adeguata dei rischi biometrici negli schemi pensionistici aziendali o professionali rappresenta un aspetto importante della lotta contro la povertà e l'insicurezza tra gli anziani. Al momento di istituire uno schema pensionistico, i datori di lavoro e i lavoratori, o i rispettivi rappresentanti, dovrebbero vagliare la possibilità che tale schema preveda disposizioni per la copertura del rischio di longevità e di invalidità, nonché per la pensione di reversibilità.
- (30) In caso di fallimento dell'impresa promotrice, gli aderenti rischiano di perdere sia il loro posto di lavoro, sia i diritti a pensione acquisiti. Occorre dunque che vi sia una netta separazione tra l'impresa promotrice e l'EPAP, e che siano fissate norme prudenziali minime per tutelare gli aderenti. ... omissis ...
- (32) Gli EPAP sono enti pensionistici con un fine sociale che forniscono servizi finanziari. Essi sono responsabili dell'erogazione di prestazioni pensionistiche aziendali o professionali e di conseguenza dovrebbero soddisfare determinati requisiti prudenziali minimi per quanto concerne le loro attività e le condizioni per il funzionamento, tenendo conto delle regole e tradizioni nazionali. Tuttavia, tali enti non dovrebbero essere considerati dei semplici prestatori di servizi finanziari. La loro funzione sociale e il rapporto trilaterale tra lavoratore, datore di lavoro ed EPAP dovrebbero essere adeguatamente riconosciuti e sostenuti come principi guida della presente direttiva.

Considerazioni (continua):

- (34) L'elevatissimo numero degli EPAP operanti in alcuni Stati membri rende necessaria una soluzione pragmatica per quanto riguarda il requisito della loro autorizzazione preventiva. È necessario tuttavia che un EPAP che intenda gestire uno schema pensionistico in un altro Stato membro sia autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro di origine.
- (35) Fatto salvo il diritto nazionale della sicurezza sociale e del lavoro per quanto riguarda l'organizzazione dei sistemi pensionistici, compresa l'adesione obbligatoria e i risultati delle contrattazioni collettive, gli EPAP dovrebbero avere la possibilità di prestare i loro servizi in altri Stati membri dopo aver ottenuto l'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP. Essi dovrebbero poter accettare come promotori imprese aventi sede in qualunque Stato membro ed essere in grado di gestire schemi pensionistici con aderenti in più di uno Stato membro. Questa facoltà potrebbe potenzialmente consentire agli EPAP di realizzare significative economie di scala, migliorare la competitività del settore nell'Unione ed agevolare la mobilità del lavoro.
- (37) Per facilitare l'organizzazione di schemi pensionistici aziendali o professionali a livello di Unione, gli EPAP dovrebbero essere in grado di trasferire gli schemi pensionistici ad altri EPAP in ambito transfrontaliero all'interno dell'Unione. I trasferimenti dovrebbero essere soggetti all'autorizzazione dell'autorità competente nello Stato membro di origine dell'EPAP ricevente, previo consenso dell'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP che trasferisce lo schema pensionistico. ... omissis ...

Considerazioni (continua):

- (40) Un calcolo prudente delle riserve tecniche è una condizione essenziale per assicurare che l'ente possa far fronte alle sue obbligazioni di erogazione delle prestazioni pensionistiche sia nel breve che nel lungo termine. Le riserve tecniche dovrebbero essere calcolate utilizzando metodi attuariali riconosciuti e certificate da un attuario o da un altro specialista in materia. Il tasso d'interesse massimo dovrebbe essere scelto con prudenza, conformemente alla pertinente normativa nazionale. L'entità minima delle riserve tecniche dovrebbe sia essere sufficiente ad assicurare la continuazione dell'erogazione ai beneficiari delle prestazioni di cui è già iniziato il godimento, sia rispecchiare gli impegni derivanti dai diritti a pensione già maturati dagli aderenti. La funzione attuariale dovrebbe essere esercitata da persone che dispongono di conoscenze di matematica attuariale e finanziaria, commisurate alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti alle attività dell'EPAP e che sono in grado di dimostrare, con le appropriate qualifiche professionali e altri requisiti, un'esperienza pertinente.
- (42) È opportuno esigere la copertura delle riserve tecniche mediante attività sufficienti ed adeguate per proteggere gli interessi degli aderenti e dei beneficiari di uno schema pensionistico in caso di insolvenza dell'impresa promotrice.
- (44) In molti casi potrebbe essere l'impresa promotrice, e non l'EPAP, a coprire i rischi biometrici o a garantire determinate prestazioni o un dato rendimento degli investimenti. Tuttavia vi sono anche casi nei quali è l'EPAP stesso che offre tale copertura o garanzia e le obbligazioni dell'impresa promotrice si limitano al versamento dei contributi necessari. In tale situazione gli EPAP interessati dovrebbero detenere fondi propri in funzione del valore delle riserve tecniche e del capitale di rischio.

Considerazioni (continua):

- (45)Gli EPAP sono investitori a lunghissimo termine. In generale le poste attive detenute dagli EPAP non possono essere utilizzate per scopi diversi dall'erogazione di prestazioni pensionistiche. Inoltre, per proteggere adeguatamente i diritti degli aderenti e dei beneficiari, gli EPAP dovrebbero poter scegliere un'allocazione delle attività che sia adeguata alla specifica natura e durata delle loro passività. Occorrono pertanto un'efficace vigilanza e regole di investimento fondate su un approccio che consenta agli EPAP di operare con una flessibilità sufficiente per scegliere la politica di investimento più sicura ed efficiente, e che li obblighi ad agire con prudenza. Il rispetto del principio della «persona prudente» esige pertanto una politica di investimento adeguata alla struttura dell'affiliazione al singolo EPAP.
- (52)Alcuni rischi non possono essere ridotti mediante requisiti quantitativi riflessi nelle riserve tecniche e nei requisiti di finanziamento, ma possono essere affrontati adeguatamente solo mediante requisiti di governance. Per l'adeguata gestione del rischio e la protezione degli aderenti e dei beneficiari è pertanto fondamentale garantire un sistema efficace di governance. Tali sistemi dovrebbero essere proporzionati alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività dell'EPAP.
- (54)Per funzione fondamentale si intende la capacità di svolgere determinati compiti di governance. Gli EPAP dovrebbero disporre di una capacità adeguata per avere una funzione di gestione del rischio, una funzione di audit interno e, ove previsto, una funzione attuariale. Salvo ove diversamente specificato dalla presente direttiva, l'identificazione di una funzione fondamentale specifica non dovrebbe impedire a un EPAP di decidere in autonomia come organizzare concretamente tale funzione. Ciò non dovrebbe comportare requisiti indebitamente onerosi, poiché si dovrebbe tenere conto della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività dell'EPAP.

Considerazioni (continua):

- (57) È fondamentale che gli EPAP migliorino la propria gestione del rischio, tenendo conto dell'obiettivo di garantire un'equa ripartizione dei rischi e dei benefici tra le generazioni negli schemi pensionistici aziendali e professionali, affinché le potenziali vulnerabilità relative alla sostenibilità degli schemi pensionistici possano essere adeguatamente comprese e discusse con le autorità competenti. Nell'ambito del proprio sistema di gestione del rischio, gli EPAP dovrebbero elaborare una valutazione dei rischi per le proprie attività in materia di pensioni. ... omissis ...
- (59) Ogni Stato membro dovrebbe richiedere a ciascun EPAP situato sul suo territorio di redigere conti e relazioni annuali che tengano conto di ogni schema pensionistico gestito dall'EPAP in questione e, ove applicabile, conti e relazioni annuali per ciascuno schema pensionistico. I conti e le relazioni annuali costituiscono una fonte essenziale di informazioni per gli aderenti e i beneficiari dello schema e per le autorità competenti, in quanto forniscono un quadro fedele delle attività, delle passività e della situazione finanziaria dell'EPAP, tenendo conto di ogni schema pensionistico gestito da un EPAP, secondo quanto debitamente certificato da una persona all'uopo autorizzata. Essi consentono in particolare alle autorità competenti di verificare la solidità finanziaria di un EPAP e valutare se esso sia in grado di far fronte a tutte le sue obbligazioni contrattuali. I conti annuali e le relazioni annuali dovrebbero essere pubblicati su un sito web, se possibile, o con altre modalità, quali la messa a disposizione di copie su richiesta.
- (60) La politica di investimento di un EPAP è un fattore decisivo sia per la sicurezza che per la sostenibilità economica a lungo termine degli schemi pensionistici aziendali e professionali. Gli EPAP dovrebbero quindi predisporre e, almeno ogni tre anni, rivedere un documento illustrante i principi della loro politica di investimento. Tale documento dovrebbe essere messo a disposizione dell'autorità competente e, su richiesta, anche degli aderenti e dei beneficiari di ogni schema pensionistico.

Considerazioni (continua):

- (63) Tenendo conto della natura dello schema pensionistico e degli oneri amministrativi che questo comporta, gli EPAP dovrebbero fornire informazioni chiare e adeguate ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari a sostegno delle loro decisioni in materia di pensioni e assicurare di un elevato livello di trasparenza nelle varie fasi degli schemi, tra cui preadesione, adesione (compreso il pre-pensionamento) e fase successiva alla pensione. In particolare, dovrebbero essere fornite informazioni in merito ai diritti pensionistici maturati, al livello delle prestazioni previste, ai rischi e alle garanzie, nonché ai costi. Ove gli importi stimati delle prestazioni pensionistiche si basino su scenari economici, tali informazioni dovrebbero includere altresì uno scenario sfavorevole, che dovrebbe essere estremo ma plausibile. Nei casi in cui gli aderenti assumono un rischio di investimento, sono fondamentali anche le informazioni supplementari relative al profilo di investimento, a tutte le opzioni disponibili e ai risultati ottenuti nel passato. ... omissis ...
- (66) Per gli aderenti l'EPAP dovrebbe elaborare un prospetto delle prestazioni pensionistiche contenente le informazioni personali chiave e informazioni generiche relative allo schema pensionistico. Il prospetto delle prestazioni pensionistiche dovrebbe essere chiaro e comprensibile e contenere le informazioni pertinenti per facilitare la comprensione dei diritti maturati nel tempo e nei diversi schemi, ed agevolare la mobilità del lavoro.
- (67) Gli EPAP dovrebbero informare gli aderenti con sufficiente anticipo rispetto al pensionamento circa le proprie opzioni di erogazione. Nel caso in cui le prestazioni pensionistiche non siano erogate sotto forma di rendita vitalizia, gli aderenti che si avvicinano al pensionamento dovrebbero ricevere informazioni circa i prodotti di pagamento disponibili, al fine di facilitare la pianificazione finanziaria per la pensione.

Considerazioni (continua):

- (68)Nella fase in cui le prestazioni pensionistiche sono erogate, i beneficiari dovrebbero continuare a ricevere informazioni relative alle prestazioni loro dovute e alle corrispondenti opzioni di erogazione. Ciò riveste particolare importanza nei casi in cui i beneficiari sostengono un livello significativo di rischio di investimento nella fase di erogazione. È opportuno che i beneficiari siano informati altresì dell'eventuale riduzione dell'importo delle prestazioni dovute, prima dell'applicazione di una decisione su tale riduzione, una volta che sia stata adottata una decisione che comporti una riduzione. Come buona prassi, si raccomanda che gli EPAP consultino i beneficiari prima di adottare una tale decisione.
- (69)È opportuno che l'autorità competente eserciti i propri poteri, avendo, come principali obiettivi, la tutela dei diritti degli aderenti e dei beneficiari, nonché la stabilità e la solidità degli EPAP.
- (70)L'ambito di applicazione della vigilanza prudenziale varia tra gli Stati membri, il che può causare problemi se un EPAP è tenuto a rispettare la regolamentazione prudenziale del proprio Stato membro di origine e contemporaneamente il diritto della sicurezza sociale e del lavoro del proprio Stato membro ospitante. ... omissis ...
- (71)Presupposto per l'esistenza di un mercato interno degli EPAP è il riconoscimento reciproco degli standard prudenziali. Il rispetto di tali standard da parte di un EPAP dovrebbe essere sottoposto alla vigilanza delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'EPAP. Gli Stati membri dovrebbero attribuire alle autorità competenti i poteri necessari ad applicare misure preventive o correttive qualora un EPAP non rispetti le disposizioni della presente direttiva.

Considerazioni (continua):

(77)L'ulteriore sviluppo a livello di Unione di modelli di solvibilità, come il bilancio olistico, non è realistico in termini pratici e non è efficace sotto il profilo dei costi e dei benefici, data in particolare l'eterogeneità degli EPAP all'interno degli Stati membri e all'interno degli stessi. Pertanto, in relazione agli EPAP non dovrebbero essere sviluppati a livello di Unione requisiti patrimoniali quantitativi, come quelli di Solvibilità II o i modelli di bilancio olistico da essa derivati, in quanto potrebbero far sì che i datori di lavoro siano meno disposti a offrire schemi pensionistici aziendali o professionali.

MOTIVAZIONI

- Libertà per gli EPAP di operare in diversi Stati membri; mobilità dei lavoratori; armonizzazione; trasparenza
- Disposizioni prudenziali per garantire livello elevato di protezione e sicurezza agli aderenti ed ai beneficiari
- EPAP distinti dalla azienda promotrice; sistema finanziario di gestione della capitalizzazione
- Sistema di governance basato sul rischio anche per gli EPAP
- Equilibrio intergenerazionale
- Crisi dei sistemi di sicurezza sociale; ruolo degli EPAP anche per il finanziamento del sistema economico; copertura dei rischi biometrici
- Requisiti di governance, per la gestione dei rischi, proporzionati alle caratteristiche dell'EPAP

MEZZI PATRIMONIALI (IORP I)

Direttiva 2003/41/CE → D.Lgs. 28/2007 → D.Lgs. 252/2005, art. 7-bis

1. I fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazione devono dotarsi di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni patrimoniali esistenti, salvo che detti impegni siano assunti da soggetti gestori già sottoposti a vigilanza prudenziale a ciò abilitati.
2. Con **regolamento del MEF** sono definiti i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati e le condizioni alle quali una forma pensionistica può, per un periodo limitato, detenere attività insufficienti. Qualora i fondi pensione che erogano direttamente le rendite non si dispongano di tali mezzi patrimoniali adeguati è possibile rideterminare la disciplina del finanziamento e delle prestazioni sia per le rendite in pagamento sia per quelle future. I mezzi patrimoniali devono essere determinati con l'obiettivo di avere un'equa ripartizione dei rischi e dei benefici tra le generazioni.

Direttiva 2003/41/CE → D.Lgs. 28/2007 → D.Lgs. 252/2005, **art. 7-bis**

→ **D. MEF 259/2012**

Regolamento recante attuazione dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali di cui debbono dotarsi i fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazione

- I fondi pensione trasmettono alla COVIP, con cadenza almeno triennale, un **Bilancio Tecnico** contenente proiezioni riferite a un arco temporale non inferiore a trenta anni.
- I fondi pensione costituiscono **Riserve Tecniche** (RT) adeguate agli impegni finanziari assunti nei confronti degli iscritti attivi, dei pensionati e dei beneficiari disponendo in qualsiasi momento di attività sufficienti a copertura.
- Il calcolo delle RT è eseguito e certificato da un attuario ed è effettuato ogni anno. E' consentito il calcolo ogni tre anni se il fondo pensioni fornisce annualmente alla COVIP la certificazione dell'attuario che illustri l'evoluzione delle riserve tecniche.
- L'importo minimo delle RT è calcolato su base individuale, tenendo conto degli iscritti al fondo alla data di valutazione, secondo un metodo prospettivo sufficientemente prudente, tenuto conto di tutti gli impegni per prestazioni e contributi.

→ **D. MEF 259/2012**

- Le ipotesi economiche, demografiche e finanziarie sono scelte in base a criteri di prudenza:
 - i **tassi di interesse** sono scelti in funzione dei rendimenti attesi degli investimenti in uno scenario prudenziale; tali tassi non potranno superare il tasso di interesse adottato per la proiezione del debito pubblico nel medio e lungo periodo;
 - le **tavole biometriche** tengono conto delle caratteristiche del gruppo degli aderenti al fondo e dei mutamenti previsti nei rischi rilevanti.
- Qualora le attività non siano sufficienti a coprire le RT il fondo pensioni è tenuto a elaborare immediatamente un piano di riequilibrio concreto e realizzabile. Tale piano deve indicare i tempi necessari alla costituzione degli attivi mancanti alla completa copertura delle RT.
- I fondi pensione devono detenere **attività supplementari** rispetto alle RT, pari al 4% delle RT, libere da qualsiasi impegno prevedibile, per compensare le eventuali differenze tra entrate e spese previste in un arco temporale di almeno 30 anni.
- Se il fondo pensioni non dispone di mezzi patrimoniali adeguati, la COVIP può limitare la disponibilità dell'attivo anche per l'erogazione delle rendite in corso di pagamento e quelle future.

IORP II

Direttiva 2016/2341/CE → D.Lgs. 147/2018 → D.Lgs. 252/2005, **art. 5-bis**

Funzioni fondamentali

I fondi pensione si dotano delle seguenti funzioni fondamentali:

- funzione di gestione dei rischi
- funzione di revisione interna
- funzione attuariale (per i fondi che direttamente coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni)

Gestione dei rischi (art. 5-ter)

I fondi pensione si dotano in modo proporzionato alle loro dimensioni e all'organizzazione interna di un sistema efficace di gestione dei rischi.

Il sistema di gestione dei rischi considera almeno i seguenti rischi:

- a. gestione delle attività e delle passività
- b. investimenti
- c. gestione della liquidità
- d. gestione dei rischi operativi
- e. gestione dei rischi correlati alle riserve
- f. assicurazioni e altre tecniche di mitigazione del rischio
- g. rischi ambientali, sociali e di governo societario connessi al portafoglio di investimenti

Revisione interna (art. 5-quater)

I fondi pensione dispongono in modo proporzionato alle loro dimensioni e all'organizzazione interna di una efficace funzione di revisione interna.

La funzione di revisione interna verifica la correttezza dei processi gestionali ed operativi riguardanti il fondo pensione, l'attendibilità delle rilevazioni contabili e gestionali, l'adeguatezza e l'efficienza del sistema di controllo interno e degli altri elementi riguardanti l'assetto organizzativo del sistema di governo del fondo, comprese le attività esternalizzate, e la funzionalità dei flussi informativi.

Funzione attuariale (art. 5-quinquies)

I fondi pensione che direttamente coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni nominano almeno una persona indipendente, interna o esterna, titolare della funzione attuariale.

La funzione attuariale è esercitata da un attuario iscritto nell'Albo professionale degli Attuari, ovvero da soggetti che dispongano di adeguate conoscenze ed esperienze professionali.

La funzione attuariale:

- coordina e supervisiona il calcolo delle riserve tecniche (RT)
- verifica l'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati per il calcolo delle RT e le ipotesi fatte a tal fine
- verifica la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle RT
- confronta le ipotesi sottese al calcolo delle RT con i dati desunti dall'esperienza
- attesta l'affidabilità e l'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche
- formula un parere sulla eventuale politica assicurativa di sottoscrizione globale
- formula un parere sull'adeguatezza degli eventuali accordi di assicurazione
- contribuisce all'attuazione efficace del sistema di gestione dei rischi.